



# COMUNE DI S.MARTINO DALL'ARGINE

C.AP. 46010

PROVINCIA DI MANTOVA

TELEF. (0376) 922011

COD. FISC. 00416220200

FAX (0376) 920996

E-MAIL [segreteria@comune.sanmartinodallargine.mn.it](mailto:segreteria@comune.sanmartinodallargine.mn.it)

SITO INTERNET [www.comune.sanmartinodallargine.mn.it](http://www.comune.sanmartinodallargine.mn.it)

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI**  
**AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITA'**  
**DELLE DICHIARAZIONI I.S.E.E.**  
**(Indicatore Situazione Economica Equivalente)**

## INDICE

PREMESSA

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

ART.3 – FINALITA'

ART.4 – TIPOLOGIA DEGLI ACCERTAMENTI

ART.5 – DETERMINAZIONE DELLA METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO

ART.6 – CONTROLLI

ART.7 – IRREGOLARITA' ED OMISSIONI

ART.8 – DOCUMENTAZIONE PROBATORIA ED INTEGRATIVA

ART.9 – PROCEDIMENTI PER IL CONTROLLO DELLE D.S.U.  
(Dichiarazioni Sostitutive Uniche)

ART.10 – REGISTRO DEI CONTROLLI

ART.11 – FALSE DICHIARAZIONI

ART.12 – NORME FINALI E TRANSITORIE

## PREMESSA

A seguito del sempre più diffuso utilizzo della Certificazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate, si rende necessario definire in modo chiaro i criteri e le procedure di accertamento della veridicità delle D.S.U. (Dichiarazioni Sostitutive Uniche) rese per il rilascio della certificazione medesima.

Il presente regolamento si fonda sul presupposto che, l'assenza o la carenza di controllo sulle dichiarazioni relative alle condizioni socio economiche dei soggetti richiedenti le prestazioni sociali agevolate, possono aumentare l'inqiuità del sistema socio-assistenziale, rendendo possibile l'ammissione ai benefici di nuclei o persone che non hanno, di fatto, titolo per accedervi

## ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di effettuazione dei controlli sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche, presentate ai CAF od altri soggetti abilitati (di seguito denominati amministrazione certificante), che costituiscono la base per il calcolo dell'indicatore I.S.E.E. ed il rilascio della conseguente certificazione.

L'accertamento riguarda sia le dichiarazioni rese per prestazioni di responsabilità del Comune di San Martino dall'Argine, sia per benefici di competenza di enti terzi (Stato, Regione, Provincia, Distretto, altri) la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata al Comune.

## ARTICOLO 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Le disposizioni regolamentari traggono origine e fanno riferimento alle seguenti disposizioni di normative:

- D. LGS. N° 109/98 e successive modificazioni: in particolare Art.4 Comma 7 il quale recita che gli Enti erogatori controllano singolarmente o mediante un apposito servizio comune la veridicità delle dichiarazioni I.S.E.E. presentate
- D. P.C.M. N° 221/99 e successive modificazioni
- D. LGS. N° 130/2000, D.P.C.M. N° 242/2001, Circolare INPS N°153/2001
- D. P.R. N° 445/00 che definisce agli Articoli 43, 71 e 72 il quadro di riferimento normativo per l'effettuazione di controlli sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche
- Circolare N° Protocollo 39300 dell'11/11/2002 del Comando Generale della Guardia di Finanza

## ARTICOLO 3 – FINALITA'

Il presente Regolamento tende a rendere pienamente attendibile l'attestazione I.S.E.E. quale strumento per l'accesso modulare ai benefici e prestazioni sociali agevolate erogate dai diversi Enti preposti, attraverso un'efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche auto-dichiarate dagli utenti.

## ARTICOLO 4 – TIPOLOGIA DEGLI ACCERTAMENTI

Gli accertamenti si distinguono:

a) con riferimento ai destinatari in:

- GENERALIZZATI quando riguardano tutti i richiedenti una prestazione sociale agevolata.
- A CAMPIONE quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata sulla base di una campionatura appositamente costituita.
- PUNTUALI quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.

b) con riferimento ai tempi di attuazione, in:

- PREVENTIVI quando sono effettuati durante l'iter procedimentale.
- SUCCESSIVI quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.

c) con riferimento alla modalità di acquisizione dei dati, in:

- DIRETTI quando il controllo è effettuato mediante collegamento informatico o per controllo personale, per dati in possesso di altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati/archivi di altri servizi gestiti dal Comune.
- INDIRETTI quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella Dichiarazione sostitutiva Unica con quelli contenuti nei propri archivi.
- DOCUMENTALI quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori. Al fine della validità dei controlli non è necessaria l'acquisizione di documenti o atti in originale in quanto è sufficiente la conferma scritta delle veridicità delle dichiarazioni.

Gli accertamenti hanno per oggetto:

- DATI ANAGRAFICI
- DATI E NOTIZIE PERSONALI
- DATI ECONOMICI, FINANZIARI E PATRIMONIALI

## ARTICOLO 5 – DETERMINAZIONE DELLA METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO

Di norma si effettueranno, per ogni prestazione sociale erogata, accertamenti a campione (con le modalità di cui al successivo Art. 6), preventivi e, ove possibile, diretti.

Verrà altresì effettuato un accertamento a campione (con le modalità di cui al successivo Art. 6), successivo e, ove possibile, diretto su tutte le Dichiarazione I.S.E.E. presentate all'Ente nel corso dell'intero anno solare, con l'esclusione dalla campionatura delle dichiarazioni già controllate preventivamente.

Al campione individuato si applica poi l'accertamento puntuale.

L'accertamento puntuale e preventivo viene sempre eseguito altresì in tutti i casi in cui risultino "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate (vedi Art. 6)

All'accertamento puntuale è di norma connesso l'accertamento documentale.

Gli accertamenti indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.

Sono sempre soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, essendo questo un parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza nel calcolo dell'I.S.E.E.

## ARTICOLO 6 – CONTROLLI

L'attività di accertamento della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche sarà effettuata con:

- **CONTROLLI A CAMPIONE:** attività di controllo che sarà condotta sul 20% delle istanze pervenute, fatta salva la possibilità di aumentare la percentuale nel caso in cui il risultato degli accertamenti la renda opportuna. La scelta delle istanze con Dichiarazione Sostitutiva Unica da sottoporre a controllo sarà effettuata mediante sorteggio, effettuato alla presenza della Commissione Statuto e Regolamenti, sulla base d'individuazioni numeriche, nella misura minima di due pratiche ogni dieci presentate. A tale scopo il Comune istituirà un apposito registro cronologico dove si annoteranno tutte le Certificazioni I.S.E.E. ricevute.
- **CONTROLLI PUNTUALI e PREVENTIVI** su tutte quelle Dichiarazioni in cui:
  - a) Il parametro I.S.E.E. presenti un valore compreso tra 0,00 e 2.500,00 €
  - b) Sussistano "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate

## ARTICOLO 7 – IRREGOLARITA' ED OMISSIONI

L'attività di controllo delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche deve esser innanzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qualvolta sia evidente la buona fede dell'interessato.

Si può provvedere ad una sanatoria d'ufficio quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso del Comune.

La mancata regolarizzazione o completamento della Dichiarazione per causa imputabile al dichiarante comporta la decadenza dai benefici della prestazione sociale agevolata anche se già concessa.

## ARTICOLO 8 – DOCUMENTAZIONE PROBATORIA ED INTEGRATIVA

Il Comune nell'ambito della propria attività di verifica e controllo può richiedere documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto-dichiarati. Le attestazioni I.S.E.E. sottoposte a controllo devono, in ogni caso, essere corredate dalle D.S.U. relative e dalla seguente documentazione da richiedere al soggetto che ha assicurato l'assistenza necessaria per la compilazione della dichiarazione (CAF od altri enti abilitati):

1. Contratto di locazione registrato (se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione)
2. Eventuale certificazione rilasciata a soggetti portatori di handicap (per invalidità superiore al 66%)
3. Ultima dichiarazione dei redditi presentata
4. In caso di proprietà immobiliari, certificati catastali relativi
5. Estratto conto al 31/12 dell'anno di riferimento di depositi e conti correnti bancari e postali
6. Estratto conto di titoli mobiliari

La documentazione di cui ai punti 1,2,3 e 4 può esser sostituita da un elenco dettagliato in cui siano riportati i dati utilizzati per la compilazione della Dichiarazione e gli estremi identificativi dei documenti originali.

Il Responsabile del procedimento, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta all'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

La mancata collaborazione e/o il rifiuto a produrre i documenti necessari farà scattare automaticamente il diniego alla prestazione sociale agevolata.

## ARTICOLO 9 – PROCEDIMENTO PER IL CONTROLLO DELLE D.S.U.

Il Comune attiva il processo di controllo della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni sociali agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate (ai sensi dell'art.4 comma 7 D.L. N°109/98 e D.L. N° 103/91: accesso all'Anagrafe Tributaria)

Contestualmente all'avvio della procedura di accertamento, il Comune di San Martino dall'Argine trasmette agli interessati la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'Art.7 della Legge N° 241/90.

Le persone soggette al controllo hanno diritto ad intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

Qualora nel corso del procedimento di controllo vi sia la necessità di procedere a verifiche e controlli incrociati, gli scambi di dati e informazioni potranno avvenire tramite fax, o per via telematica, con particolare riguardo alle norme sulla riservatezza. Con gli stessi mezzi il Comune potrà richiedere all'amministrazione certificante la conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati custoditi dalla stessa.

Le Dichiarazioni che, dopo gli accertamenti effettuati, presentino gravi elementi di incertezza rispetto alla situazione sottostante ovvero le Dichiarazioni per le quali non è stato possibile effettuare alcun riscontro dei dati per mancanza di collaborazione del dichiarante o dell'amministrazione certificante, saranno sottoposte all'attività ispettiva della Guardia di Finanza con cui il Comune si rapporta in ottemperanza dell'Art.4 comma 8 D. Lgs. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000.

Agli esiti dei controlli sarà data ampia diffusione pur nel rispetto della normativa sulla privacy.

## ARTICOLO 10 – REGISTRO DEI CONTROLLI

Al fine di consentire la rilevazione dell'attività di controllo, il Comune predispone un registro progressivo dei controlli effettuati, nel quale sono indicati gli elementi essenziali di ciascun procedimento. Questo al fine di evitare più controlli nell'arco di uno stesso anno sul medesimo dichiarante (o nucleo familiare). La validità del controllo effettuato è da considerarsi pari alla durata della Dichiarazione I.S.E.E. presentata.

## ARTICOLO 11 – FALSE DICHIARAZIONI

Qualora in sede di controllo siano rilevati elementi di falsità nella Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata dal soggetto all'amministrazione certificante e quindi di seguito al Comune di San Martino dall'Argine, ai sensi dell'Art.76 del D.P.R. 445/2000 si devono applicare gli articoli del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (segnalazione alla Procura della Repubblica).

La relativa denuncia all'autorità giudiziaria è sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento. "Responsabile del procedimento" è da intendersi il Segretario comunale.

Infine, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della Dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.

L'ente erogatore dei benefici ne dispone la revoca, con recupero delle eventuali somme indebitamente percepite e/o degli importi indebitamente corrisposti.

## ARTICOLO 12 – NORME FINALI E TRANSITORIE

- I. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale e dopo la successiva pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni, ai sensi delle vigenti disposizioni.
- II. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle Dichiarazioni I.S.E.E. devono avvenire nel pieno rispetto della Legge N° 675/96 e del D. Lgs. N°135/99
- III. Fatte salve le norme in materia di pubblicità ed accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per l'accesso ai cui servizi sia richiesta l'attestazione I.S.E.E., è tenuto a conservare copia del presente regolamento a disposizione del pubblico affinché ne prenda visione.
- IV. Il presente regolamento integra, modifica o sostituisce per le parti con esso incompatibili, i regolamenti comunali vigenti per la disciplina delle prestazioni sociali agevolate.